



## COMUNE DI LABICO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

tel. 069510260 – fax 069510873

pec: protocollo@comune.labico.legalmail.it

PROT. 7049 del 17-08-2016

Spett.le AEEGSI

Piazza Cavour 5  
20121 Milano (MI)

c.a.

**DEL PRESIDENTE**

**DOTT. ING. GUIDO PIER PAOLO BORTONI**

info@autorita.energia.it

**DIREZIONE SISTEMI IDRICI**

c.a. del **DIRETTORE**

dott. *Lorenzo Bardelli*

pec idrico.aeeg@pec.energia.it

**DIREZIONE CONSUMATORI, CONCILIAZIONI E ARBITRATI**

c.a. del **DIRETTORE**

dott. *Roberto Malaman*

pec consumatori.aeegsi@pec.energia.it

E.P.D.C.

**AEEGSI**

**DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE E ISTITUZIONALI**

pec istituzionali.aeegsi@pec.energia.it

**STO ATO 2**

**Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci  
Dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma**

c.a. **DIRIGENTE RESPONSABILE**

dott. Ing. *Alessandro Piotti*

pec stoato2roma@pec.ato2roma.it

SEZIONE REGIONALE CONTROLLO CORTE DEI CONTI  
**PER IL LAZIO**

Via Monzambano, 10  
00185 Roma

pec [laazio.controllo@cor-teconticert.it](mailto:laazio.controllo@cor-teconticert.it)

**MINISTERO INTERNO**  
**DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE**

Piazzale del Viminale 1  
00184 ROMA

c.a. **DIRETTORE**  
dott. *Giancarlo Verde*

pec [finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it)

**ALL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE**

dott. *Roberto Celenza*

pec [studiocelenza@pec.it](mailto:studiocelenza@pec.it)

**OGGETTO: riferimento nota dell'ACEA ATO 2 prot 194-16 riguardante Vs. prot PG. 0018266/P- 27/06/2016 e riscontro istanza della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati prot. 22413- 03/08/2016**

Facendo seguito alla **ns precedente prot. 4219 del 07/08/2015**, con la quale si riscontrava la **vs. prot. 20010 del 03/07/2015** e con riferimento alla **nota dell'ACEA ATO 2 prot 194-16 riguardante Vs. prot PG. 0018266/P- 27/06/2016**, afferente la diffida ad adempiere inoltrata alla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2, per quanto concerne la determinazione delle tariffe per il periodo 2016-2019, trasmessa dall'ACEA per conoscenza anche a questo Ente, deve anzitutto evidenziarsi che a tutt'oggi il Comune di Labico non ha ricevuto riscontro all'ipotesi di regolamentazione tariffaria a suo tempo proposta per il 2015, ritenendo che alla luce della corrispondenza intrattenuta con l'Autorità e della peculiare situazione segnalata alla medesima non possano, nella fattispecie, trovare applicazione i criteri e parametri che, nella ordinarietà dei casi, definiscono il sistema tariffario per il servizio idrico integrato.

Nel frattempo il Comune, per il 2015, ha dato applicazione alla nuova regolamentazione tariffaria basata sui criteri determinati da codesta Autorità, pur con notevoli difficoltà, in quanto la situazione determinata dal deficit finanziario che ha costretto l'Ente ad avvalersi della procedura di cui **all'art. 243 bis del TUEL** pone non pochi problemi, sia sul piano giuridico che economico ed operativo.

Si ritiene pertanto che, alla luce della normativa vigente e di **alcune delibere dell'Autorità** che sono intervenute a cavallo **tra il 2015 ed il 2016**, sia necessario ribadire quanto disposto per il 2015 e accompagnare la proposta di regolamentazione della **tariffa per il 2016** con la presente relazione esplicativa, anche al fine di ricevere indirizzi e direttive da Codesta Autorità, nell'ottica di un proficuo rapporto tra Pubbliche Istituzioni, onde evitare che la pedissequa applicazione dei criteri fissati in via generale sortisca esiti che nella fattispecie concreta configgano con norme di legge inderogabili e con gli impegni che l'Ente ha assunto in ossequio alle medesime attraverso documenti ufficiali già approvati dagli Organi superiori.

Data la complessità delle problematiche che ne scaturiscono si ritiene pertanto esplicitare in dettaglio ed aggiornare la situazione affinché Codesta Autorità sia messa in condizione di acquisire validi e comprovati elementi di informazione e valutazione ai fini che qui interessano.

Ciò premesso, si evidenzia quanto segue.

## **1. CONTESTO ORGANIZZATIVO**

Il Comune di Labico ha subito, negli ultimi anni, una forte espansione demografica, che ha comportato la necessità di potenziare e sviluppare i servizi in rapporto a sopravvenute esigenze, sia sotto il profilo quantitativo che in relazione alla tipologia e qualità dei servizi resi alla Popolazione.

L'Ente, che conta circa 6.300 abitanti, dispone di un organico ben al di sotto delle sue obiettive esigenze funzionali e della media degli enti di analoghe dimensioni (11 dipendenti in organico e 2 unità comandate da altri enti). L'Ufficio Tributi si regge su una sola dipendente, assegnata al Responsabile del servizio che, a sua volta, deve sopperire anche alla carenza di personale in altri ambiti gestionali. Ciò determina, tra l'altro, l'impossibilità di gestire autonomamente il recupero dei tributi, tantè che il Comune si è dovuto rivolgere ad una società esterna per il necessario supporto collaborativo ed operativo; le relative procedure sono iniziate nel 2015 e risultano attualmente in corso.

## **2. SINTESI DELLE INIZIATIVE ASSUNTE A SEGUITO DELL'EMERGENZA LEGATA AL SEQUESTRO DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI DEPURAZIONE**

### **• PREMESSA**

La gestione del servizio idrico integrato è stata affidata con contratto pubblico pluriennale, in data 15/09/2009, a seguito espletamento di gara, all'A.T.I. SMECO LAZIO s.r.l sulla base di apposito capitolato speciale d'appalto comprendente la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comunali di depurazione, acquedotto e fognatura comunale.

il G.I.P. del Tribunale di Velletri, con provvedimento n. **4385/11 R.G.N.R. del 12.04.2012** ha disposto il sequestro preventivo dei depuratori Comunali di Labico in località "Pantano" e "Fontana Marchetta"; il sequestro è stato eseguito il **giorno 19.04.2012** dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Velletri che procedeva alla sigillatura dei citati depuratori; a tale data l'attuale amministrazione non era ancora in carica in quanto subentrata successivamente, a seguito delle **elezioni svoltesi a maggio 2012**.

Va altresì precisato che all'atto del sequestro il Comune era in possesso di tutte le autorizzazioni provinciali richieste dalla normativa vigente e che il passaggio dalla tabella 3 alla tabella 4 per lo scarico delle acque reflue è stato disposto direttamente dal Tribunale anzidetto.

A fronte del provvedimento del Giudice il Comune si è dovuto attivare con **URGENZA** per garantire i **servizi di trasporto e smaltimento dei liquami** nonché al fine di eseguire **interventi di messa a norma degli impianti di depurazione** atti a legittimare la piena funzionalità ed il dissequestro dei medesimi.

Tale situazione emergenziale ha causato un grave danno al Comune e alla Collettività, rendendo necessarie iniziative a tutela dell'Ente Pubblico, anche per ripianare il debito maturato.

### **• MOTIVAZIONI E PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI L'ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE**

**In data 27 dicembre 2013** il Comune, con deliberazione del consiglio comunale n. **28**, ha autorizzato la presentazione dell'istanza per la predisposizione di un piano di riequilibrio finanziario, avvalendosi della nuova normativa introdotta **dall'art. 243 bis del TUEL**.

la parte più cospicua della massa debitoria è costituita dagli **ONERI DERIVANTI DALLA GESTIONE STRAORDINARIA ED EMERGENZIALE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE** comunali in località "Pantano" e "Fontana Marchetta", conseguente al sequestro dei medesimi, disposto con il provvedimento di cui sopra.

A seguito del sequestro si è resa necessaria l'adozione di apposite Ordinanze Sindacali ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per affidare a ditte qualificate il trasporto e lo smaltimento dei liquami provenienti dai depuratori sequestrati.

Contemporaneamente, l'Ente si è attivato sia per la manutenzione straordinaria degli impianti che per la realizzazione di opere urgenti di messa a norma dei medesimi.

Come si evince dagli atti allegati alle deliberazioni consiliari, la condizione in cui il Comune si è trovato a dover operare ha certamente reso **difficile la programmazione e razionale definizione** delle iniziative da intraprendere **anche in materia di regolazione tariffaria**, perchè la situazione si è via via andata complicando in relazione all'allungamento dei tempi stimati per il dissequestro degli impianti.

**Primo e imprescindibile obiettivo che l'Amministrazione si è prefissa è stato quello di evitare il grave danno ambientale.**

Il trasporto e smaltimento straordinario dei liquami, resosi necessario a seguito del sequestro si è protratto tuttavia oltre le iniziali e ragionevoli previsioni comportando la maturazione di un debito attestato inizialmente in circa **quattro milioni di euro**, dichiarato dal competente Dipartimento dell'Ufficio Tecnico in occasione del consiglio comunale che ha disposto la predisposizione del piano di riequilibrio, giusta quanto consta dalla suddetta **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ASSUNTA IN DATA 27/12/2013.**

Peraltro, tale considerevole massa passiva era stata evidenziata **NELL'ESERCIZIO 2012 in sede di ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE PREVISTA DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, n. 29 del 27/12/2012;** in quella sede il Consiglio aveva preso atto della situazione debitoria ed aveva al contempo demandato alla Giunta comunale iniziative volte a **verificare la fattibilità di un trasferimento del servizio idrico integrato all'ACEA ATO 2**, accompagnato dall'accollo del debito da parte della Società stessa.

Tuttavia la trattativa con la Società, come risulta anche dagli atti del consiglio comunale, a fronte di una prima ipotesi di accordo si è poi arenata e conclusa in un nulla di fatto giacchè **L'ACEA SI È LIMITATA AD UNA PROPOSTA DI CIRCA 1.000.000,00 DI EURO**, riguardante **SOLO LE SPESE DI INVESTIMENTO** per la messa a norma dei depuratori, con la conseguenza che nel caso di eventuale trasferimento del servizio ad ACEA ATO 2 il Comune sarebbe rimasto esposto ad **UNA SITUAZIONE DEBITORIA COMUNQUE GRAVISSIMA**, svendendo letteralmente la propria rete idrica, fognaria e di depurazione, atteso che l'Ente ha realizzato importanti investimenti, soprattutto con riguardo alle nuove reti idriche e fognarie nonché alla messa a norma degli impianti di depurazione, senza contare che il territorio è dotato di 3 pozzi la cui portata è tale da poter soddisfare esigenze ben superiori a quelle strettamente locali e che è altresì provvisto di numerose sorgenti da riqualificare; a ciò si aggiunge la circostanza non certo irrilevante che **A FRONTE DEL TRASFERIMENTO AL GESTORE UNICO IL COMUNE AVREBBE PERSO TUTTE LE ENTRATE DERIVANTI DALLA CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI MENTRE ACEA ATO 2 AVREBBE AVUTO UN RITORNO ECONOMICO QUANTIFICATO INTORNO AI 700.000,00 EURO ANNUI.**

**IN ULTIMA ANALISI IL TRASFERIMENTO AD ACEA AVREBBE IN QUEL MOMENTO COMPORTATO IL DISSESTO FINANZIARIO.**

Come risulta dagli atti ufficiali, un ulteriore tentativo di trattativa con ACEA è stato esperito dall'Amministrazione in occasione della richiesta avanzata dal CAL LAZIO in ordine alla proposta della Giunta Regionale del Lazio di assoggettare il Comune a trasferimento coattivo del servizio idrico integrato all'ATO 2; in quella occasione, con deliberazione della giunta comunale, il comune si è opposto al trasferimento precisando di non escludere ulteriori e diverse valutazioni al riguardo qualora ACEA avesse accolto la richiesta già più volte avanzata mirata ad ottenere che il trasferimento del servizio idrico integrato comprendesse anche **L'ACCOLLO DEI DEBITI**

## **SOSTENUTI PER LA GESTIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE CONSEGUENTI AL SEQUESTRO DEI MEDESIMI.**

Alla predetta deliberazione – come pure da atti del consiglio - non ha fatto seguito, nell'immediato, alcuna iniziativa di rilievo che potesse condurre l'Ente a intavolare nuove trattative con ACEA ATO 2, né d'altra parte a tutt'oggi il Comune è stato commissariato per il trasferimento coattivo degli impianti ad ACEA ATO 2.

Fallita l'ipotesi di un trasferimento del servizio ad ACEA –ATO 2 che risultasse vantaggioso per l'Ente e alla luce del fatto che **LO SQUILIBRIO COMPLESSIVO DELL'ENTE NON AVREBBE CONSENTITO DI AVVALERSI DELLE MODALITÀ PREVISTE DAGLI ARTT. 193 E 194 DEL T.U.E.L** in quanto le entrate iscritte nel bilancio 2013 erano insufficienti e non esisteva avanzo di amministrazione tale da poter sopperire alla grave situazione debitoria mentre le spese comprimibili avrebbero potuto essere ridotte per un importo limitato e, sebbene apprezzabile, comunque incapace di generare da solo flussi finanziari idonei al ripristino dell'equilibrio nel triennio (come appunto previsto dai suddetti articoli del TUEL), l'Amministrazione si è ulteriormente attivata in diverse direzioni, ipotizzando il ricorso ad una transazione con le ditte appaltatrici dei servizi di trasporto e smaltimento liquami che consentisse l'estinzione del debito attraverso un piano pluriennale, **AVVALENDOSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 243-BIS E SEGUENTI DEL T.U.E.L.** che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario degli enti interessati da situazioni di squilibrio strutturale di bilancio in grado di provocarne il dissesto.

Come risulta dagli allegati alla deliberazione di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, tale scelta è stata operata alla luce del fatto che **gli squilibri strutturali del bilancio erano tali da generare, in carenza di tali misure, il dissesto finanziario** e nella consapevolezza di tutte le altre condizioni, conseguenze, obblighi ed adempimenti derivanti dalla attivazione di tale straordinaria ed eccezionale procedura, ritenendo che tale scelta fosse l'unica percorribile per **evitare più gravi conseguenze a danno del Comune e della Comunità Amministrata.**

L'Amministrazione Comunale – come da relativi verbali deliberativi del consiglio - ha ravvisato pertanto la necessità di predisporre un **PIANO DI RIENTRO PLURIENNALE**, finalizzato ad evitare il dissesto, effettuando un percorso di spending review, **ACCOMPAGNATO DA UN ADEGUAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI** e spalmando in più anni la spesa derivante dal debito maturato per il depuratore, in modo da non gravare troppo sui cittadini.

Inoltre, **sin dal 2012** il Comune ha cercato di intavolare trattative con le ditte creditrici per ridurre il debito complessivo maturato, la cui base di partenza per qualsiasi ulteriore accordo è stata ridimensionata a seguito della valutazione di congruità effettuata dall'UTC.

Tale rideterminazione ha comportato un notevole abbattimento della massa passiva originaria che pertanto è passata da più di quattro milioni di euro a una somma che si aggira intorno ai duemilioni e novecentomila euro.

Con **deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 27/11/2014** si è provveduto al riconoscimento di quei debiti fuori bilancio per i quali le ditte hanno accettato la proposta transattiva del Comune, mentre per le altre situazioni debitorie sono in corso ancora iniziative volte a verificare l'ipotesi di vantaggiosi accordi, come risulta dal fatto che già alcune ditte hanno comunicato di voler accettare le proposte dell'Ente, talchè a settembre 2016 saranno portati all'attenzione del Consiglio ulteriori debiti da riconoscere, già inseriti nella massa passiva indicata nel piano di riequilibrio.

**L'Amministrazione, al contempo, con deliberazione della giunta comunale n. 13/2014, ha determinato di esercitare tutte le azioni necessarie per la salvaguardia dell'Ente Pubblico e della Popolazione, ravvisando la necessità di intraprendere:**

1. azione civile contro il Soggetto aggiudicatario del servizio idrico integrato di Labico per il risarcimento dei danni subiti dall'Ente e dalla Collettività;
2. azione civile nei riguardi del Collaboratore esterno nominato ai sensi del capitolato speciale d'appalto, incaricato della sorveglianza sul corretto andamento dell'appalto, sotto l'aspetto tecnico ed economico;

L'azione legale contro la ditta appaltatrice si è resa peraltro necessaria ed improcrastinabile anche a seguito dell'esito negativo degli incontri svoltisi con la medesima, al fine di sondare l'ipotesi di una transazione vantaggiosa per il comune.

I relativi procedimenti giudiziari sono attualmente in corso.

- **SCELTE FINANZIARIE PER IL RIPIANO PLURIENNALE**

Sotto il profilo delle scelte operate per il ripiano finanziario, come da atti ufficiali, sono state individuate le seguenti prioritarie misure di risanamento, per tutta la durata del Piano:

- ✓ riduzione al massimo possibile della spesa corrente;
- ✓ revisione contratti di servizi in essere;
- ✓ limitata revisione delle contribuzioni per i servizi a domanda individuale;
- ✓ potenziamento lotta all'evasione/elusione fiscale, anche attraverso l'incarico ad una società esterna per il recupero, eventualmente coattivo;
- ✓ **DEFINIZIONE TARIFFE IDRICHE E TARIFFE E ALIQUOTE TRIBUTARIE COMPATIBILI CON GLI IMPEGNI ANNUALI E PLURIENNALI PREVISTI DAL PIANO DECENNALE, IN OSSEQUIO ALL'ART. 243 BIS DEL TUEL;**
- ✓ eventuale alienazione di patrimonio disponibile non necessario a fini istituzionali.

- **ADOZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE - ISTRUTTORIA DEL MINISTERO DELL'INTERNO - APPROVAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI**

Il Consiglio Comunale, come già accennato, ha approvato il **PIANO DI RIEQUILIBRIO 2013-2023** con **deliberazione n 2 del 17/03/2014** e successivamente integrato e modificato lo stesso con **deliberazioni n. 4 del 07/05/2014** e **n. 30 del 22/12/2014** al fine di ottemperare alle richieste del Ministero dell'Interno nonché per usufruire delle agevolazioni di cui al decreto 35/2013 e s.m. e i. (anticipazione di cassa mediante mutuo agevolato con la Cassa DD e PP).

Vale la pena sottolineare che in fase istruttoria, **IL MINISTERO DELL'INTERNO, ai fini delle valutazioni di competenza, HA ESPRESSAMENTE RICHIESTO ANCHE TUTTI I PROVVEDIMENTI DI DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTARIE, COMPRESSE QUELLE DEL SERVIZIO IDRICO** e che i relativi atti sono stati trasmessi al medesimo con la dovuta tempestività.

**CON DELIBERAZIONE 195/2015/PRSP. LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL LAZIO - HA APPROVATO IL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DEL COMUNE DI LABICO**, attualmente in fase di monitoraggio da parte della Corte stessa, alla quale il Revisore dei Conti, dott. Roberto Celenza, ha già trasmesso la relazione afferente il primo semestre di attuazione.

**IL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO RECEPISCE ANCHE LE SCELTE OPERATE DALL'ENTE CON RIGUARDO ALLA TARIFFAZIONE IDRICA, DETERMINATA IN STRETTA CONNESSIONE CON L'ESIGENZA DI GARANTIRE LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO IDRICO COERENTEMENTE CON QUANTO PREVISTO DALL'ART. 243 BIS DEL TUEL.**

Infatti, i documenti adottati dall'Ente ed approvati dalla Corte dei Conti evidenziano le scelte operate dal Comune in materia di copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato per tutta la durata del piano di riequilibrio finanziario.

In particolare, nella **PARTE SECONDA DELLA RELAZIONE AL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO:**

a pagina 2 viene precisato che è stata prevista una maggiore copertura a carico dei cittadini del servizio idrico integrato a decorrere dal 2013

a pagina 7 si indica tra gli allegati al piano di riequilibrio la **deliberazione della giunta comunale n. 60 del 18 novembre 2011 di determinazione dei costi e delle tariffe del servizio idrico integrato**

**A PAGINA 15 SI PREVEDE ESPRESSAMENTE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI RAGGIUNGERE IL 94% DI COPERTURA NELL'ULTIMO ANNO DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO E VENGONO RIPORTATI IN APPOSITA TABELLA, PER CIASCUN ANNO DEL PIANO, LE PREVISIONI DI COPERTURA CON LA TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI, CHE VARIANO DAL 78% DEL PRIMO ANNO FINO AL 94 DELL'ULTIMO;**

Non può pertanto ritenersi che il Comune abbia in qualche modo sottaciuto ai cittadini o agli Organi di Controllo l'esigenza e l'obiettivo di coprire con la tariffa del servizio idrico integrato circa l'intero costo del medesimo, mediante aumenti graduali dal 2013 al 2022.

Infatti, il costo del servizio, per tutta la durata del piano di riequilibrio, è costituito da quello previsto per **GESTIONE ANNUALE DEL SERVIZIO** al quale si aggiunge la **QUOTA FISSA ANNUA** derivante da una parte dei **COSTI DI GESTIONE STRAORDINARIA DEL SERVIZIO MEDESIMO che hanno reso necessario il ricorso alla procedura di riequilibrio.**

Quanto sopra doverosamente per meglio chiarire che l'aumento tariffario previsto negli anni, come spalmato sul piano di riequilibrio, non deriva unicamente dalla necessità di coprire il maggior costo derivante dalla gestione emergenziale ma dall'esigenza di fronteggiare una diversa, imprevedibile ed imprevedibile situazione finanziaria che ha richiesto una maggiore copertura dei costi di alcuni servizi con le tariffe poste a carico degli utenti, costi che precedentemente avevano potuto essere coperti in misura percentuale minore in virtù di una diversa situazione finanziaria generale dell'Ente.

Peraltro, la progressività con la quale sono definiti i tassi di copertura del servizio idrico integrato in relazione alle annualità del piano di riequilibrio richiedono, già a partire dal 2016 una ulteriore valutazione in ordine all'eventuale necessità di revisione in aumento delle tariffe idriche, in quanto il tasso di copertura 2015 è inferiore a quello attestato nel piano con riferimento all'esercizio in corso.

- **LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E I PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN MATERIA DI TARIFFAZIONE IN RAPPORTO ANCHE ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE E ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITA' CHE SI SONO SUCCEDEUTE IN MATERIA**

Il comune di Labico, **sin dal 2012**, a seguito della situazione sopra evidenziata, ha visto lievitare i costi del servizio idrico integrato, con conseguente **NECESSITÀ DI COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI** e in parte ancora da sostenere.

Nelle more delle procedure volte a trovare una **eventuale intesa vantaggiosa con ACEA ATO 2 (con la quale sono di recente riprese le trattative nell'ambito di un sereno confronto)** e in attesa di conoscere gli esiti delle procedure che la Regione deve attivare alla luce della recente normativa in materia di revisione degli ambiti ottimali, la gestione degli impianti idrici è garantita dalla ditta che a seguito del sequestro, è stata incaricata dei lavori urgenti di messa a norma degli impianti stessi.

Come già accennato, **DALLA GESTIONE STRAORDINARIA SUCCESSIVA AL SEQUESTRO DEGLI IMPIANTI È DERIVATO UN INCREMENTO DELLE TARIFFE CHE TUTTAVIA NON HA MAI RAGGIUNTO NE' DOVREBBE RAGGIUNGERE LA COPERTURA TOTALE DEI COSTI**, come si evince anche dai dati riportati nelle tabelle del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, trasmesse alla Corte dei Conti.

Peraltro, anche prima del 2012, le tariffe applicate non coprivano l'intero costo del servizio ma, trattandosi di oneri sostenibili da parte dell'Ente, la differenza tra entrate ed uscite non aveva prodotto alcun impatto di rilievo sulla situazione finanziaria complessiva, rendendo possibile la sostenibilità del disavanzo di gestione del servizio stesso nell'ambito delle scelte operate ai fini del mantenimento degli equilibri generali di bilancio.

Il sistema tariffario adottato nel **triennio 2012-2014** rispecchiava il vecchio sistema di tariffazione con una quota di minimo impegnato e un saldo sul consumo effettivo, non essendo stato ancora recepito il nuovo metodo definito con l'art.10 comma 14 lettera d) del d.l.13/05/2011 n. 70. **L'APPLICAZIONE DI TALI TARIFFE, COME SI RIPETE, NON HA MAI COMPORTATO LA COPERTURA TOTALE DEI COSTI DEL SERVIZIO.**

Inoltre, la deliberazione relativa alla **tariffazione per l'anno 2012**, veniva adottata **successivamente al sequestro dei depuratori**, quando cioè la condizione finanziaria dell'Ente cominciava a palesarsi problematica a causa delle prime ingenti spese straordinarie sostenute per l'emergenza e in previsione di quelle da sostenere, in attesa del dissequestro degli impianti, facendo temere anche situazioni di difficile gestione, come peraltro si evince anche dalla deliberazione del consiglio comunale **n. 29 del 27/12/2012.**

Successivamente, in attuazione del più volte richiamato piano di riequilibrio finanziario e soprattutto a seguito della deliberazione di riconoscimento di una parte dei debiti derivanti dalla suddetta situazione straordinaria, di cui alla deliberazione consiliare **n. 25 del 27/11/2014**, il Comune si è attivato per l'applicazione del nuovo metodo tariffario previsto dall'art. 154 comma 4 del d.lgs. 152/06 modificato dall'art. 34 comma 29 del d.l. 179/2012, intraprendendo le azioni per correggere ed adeguare l'intero sistema di gestione del servizio alla normativa e di conseguenza consentire l'applicazione delle tariffe secondo l'attuale metodo tariffario, **tenendo conto anche dei vincoli dettati dal piano di riequilibrio finanziario.**

**Con delibera di Giunta n. 34 del 26/06/2015** si è proceduto ad effettuare tutti gli adempimenti per l'adeguamento della tariffa ed è stato chiesto alla Autorità di pronunciarsi circa la correttezza delle modifiche apportate. Al riguardo è bene precisare **che la deliberazione della giunta comunale e gli allegati inoltrati all'Autorità fanno riferimento anche alla attivazione delle procedure di cui all'art. 243 bis del TUEL e al piano di riequilibrio adottato dall'Ente**

La Giunta comunale ha inoltre approvato la carta dei servizi con **delibera n. 37 del 29/07/2015.**

**Il Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 30/11/2015** ha altresì approvato il regolamento del servizio idrico integrato basato sul nuovo sistema tariffario.

Tutti questi atti sono stati tempestivamente inviati alla AEEGSI al fine di completare l'intero quadro di riferimento per la gestione del servizio.

Non sono pervenute richieste di documentazione integrativa per carenza di dati trasmessi ovvero per altre necessità proprie dell'Autorità.

Successivamente, con nota 3479/2016 questo Comune ha rimarcato la situazione di difficoltà finanziaria che determina anche problematiche di non facile soluzione in esito alla nuova regolamentazione tariffaria, ribadendo di trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 243 bis e seguenti del TUEL.

D'altra parte, **l'AEEGSI CON DELIBERAZIONE DEL 25/06/2015 NUMERO 310/2015/IDR**, (pubblicata, peraltro lo stesso giorno in cui il Comune ha adottato il nuovo regolamento tariffario e non ancora nota all'Ente in quella data) rileva, tra l'altro, le problematiche derivanti dall'applicazione dell'art. 243 bis del TUEL in rapporto alla necessità di copertura dei costi di gestione coerentemente con il piano di riequilibrio finanziario, come si evince chiaramente anche dalla parte dispositiva del provvedimento dove è demandata ad alcuni soggetti che hanno attivato procedure di riequilibrio finanziario sub 243 bis del TUEL la **“ formulazione della proposta tariffaria da parte del soggetto competente volta ad assicurare la copertura dei costi della gestione in coerenza con il disposto dell'art. 243-bis, comma 8, lett. c) , del d.lgs. 267/00”**.

Orbene, ancorchè questo Comune abbia deliberato la nuova regolazione tariffaria lo stesso giorno in cui veniva pubblicata la predetta deliberazione dell'Autorità e ancorchè lo stesso Ente non sia inserito nell'elenco di cui al medesimo provvedimento, si ritiene che la situazione del comune di Labico rientri nella tipologia considerata dall'Autorità e pertanto legittimi la formulazione di una proposta tariffaria **volta ad assicurare la copertura dei costi della gestione in coerenza con il disposto dell'art. 243-bis, comma 8, lett. c) , del d.lgs. 267/00”**.

Infatti, come si ripete, il Comune di Labico, **ha approvato la nuova regolamentazione tariffaria con il provvedimento della giunta comunale sopra citato e, al contempo, comunicato che l'Ente sta attuando il piano di riequilibrio adottato ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL, piano**



approvato dalla Corte dei Conti del Lazio e in fase di monitoraggio da parte della Corte stessa.

Successivamente, il Comune ha preso atto che con **DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2016 307/2016/R/IDR** l'Autorità ha disposto, tra l'altro, di avviare un procedimento per la determinazione d'ufficio del moltiplicatore tariffario per le gestioni che ricadono nelle casistiche specificate al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, **CONFERENDO MANDATO AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SISTEMI IDRICI (DSID)**, affinché proceda alla diffida dei gestori che ricadono nelle casistiche indicate al medesimo comma 7.8 e **PER LA DEFINIZIONE DI UNA DISCIPLINA DI VERIFICA E CONTROLLO ULTERIORE NEL CASO DEL PERDURARE DELLE SITUAZIONI IVI CONTEMPLATE, ANCHE TENENDO CONTO DI QUANTO PREVISTO DELL'ART. 243-BIS DEL D.LGS. 267/00;**

In base a tale precisazione si ritiene pertanto che non possa a priori escludersi ed anzi si configuri come logica l'ipotesi di una decisione dell'Autorità che, in presenza di proposta tariffaria già presentata (come nel caso di Labico) sia, in caso di incompletezza o sufficienza degli atti istruttori, preceduta da una richiesta all'Ente di documentazione integrativa e dall'assegnazione di un termine entro il quale produrre la stessa; inoltre, l'inciso che demanda al Direttore la definizione di una disciplina di verifica e controllo **ulteriore** nel caso del **perdurare delle situazioni ivi contemplate, anche tenendo conto di quanto previsto dell'art. 243-bis del d.lgs. 267/00** non può dissociarsi dall'esigenza di acquisire comunque documentazione ovvero elementi integrativi di giudizio per i Comuni soggetti a una gestione straordinaria di riequilibrio finanziario e che hanno rappresentato tale situazione all'Autorità.

il fatto che il comune di Labico non rientri tra gli Enti per i quali l'Autorità ha già stabilito delle deroghe in forza della loro inclusione nelle procedure di cui all'art. 243 bis viene interpretato non già come un impedimento ma bensì come una ulteriore opportunità per questa Amministrazione; tale esclusione può infatti rilevare ai fini della particolare disciplina richiesta dalla peculiare situazione in cui si trova il Comune, anche in considerazione del fatto che lo squilibrio finanziario deriva dalla **lievitazione dei costi di gestione straordinaria del servizio idrico integrato** e non dalla necessità di coprire con la tariffa del servizio idrico spese riguardanti altri ambiti gestionali.

Invero, giova rimarcarlo, il debito maturato dal Comune, che ha richiesto l'attivazione delle procedure di cui all'art. 243 bis, deriva da **UNA GESTIONE EMERGENZIALE E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, OVVERO DALLA LIEVITAZIONE DEI COSTI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, COSTI CHE NECESSARIAMENTE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA per la quota relativa a ciascuna annualità del piano di rientro del debito**

### **3. VALUTAZIONI ULTERIORI A SEGUITO DELLA NOTA DELLA DIREZIONE CONSUMATORI PROT. 22413- 03/08/2016:**

La Direzione dell'AEEGSI *Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati*, più avanti definita anche solo "Direzione", con la nota sopra citata, rileva, oltretutto, che il Comune di Labico ha comunicato di aver approvato il piano di riequilibrio finanziario ai sensi del 243 bis del TUEL; al riguardo, ferma restando tutta la disponibilità dell'Ente a fornire la necessaria documentazione integrativa, si conferma, la necessità che il Comune di Labico sia legittimato all'attuazione di un sistema tariffario derogatorio, sulla base di elementi strettamente legati alla specificità della sua situazione. Se infatti l'Autorità ha preso atto di quanto sopra non si comprendono le ragioni per le quali anche la situazione di Labico non sia stata considerata ai fini di tale deroga, sia alla luce della normativa vigente che sulla base delle valutazioni della stessa Autorità, ufficializzate nei propri provvedimenti.

Con riguardo alla documentazione trasmessa dal comune di Labico non è dato sapere, inoltre, a quali elementi mancanti si riferisca la Direzione quando parla di atti e dati trasmessi in modo incompleto, né, come è opportuno ribadire, risulta mai pervenuta una richiesta di integrazione al riguardo o altra comunicazione afferente la proposta di regolazione tariffaria a suo tempo

trasmessa a seguito della deliberazione adottata da oltre un anno fa ( G.C. n. 34 del 28 giugno 2015), che ovviamente e doverosamente sarebbe stata riscontrata dall'Ente.

La Direzione anzidetta fa riferimento alle deliberazioni dell'Autorità afferenti la particolare situazione in cui si trovano i Comuni esercenti servizi idrici assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario e a una indagine all'uopo avviata dalla medesima Autorità; orbene, tale indagine non può non estendersi anche al periodo antecedente al 2016 per quelle gestioni in situazione di squilibrio strutturale attestate precedentemente e in fase di risanamento sulla base di procedure già attivate e in tal guisa soggette a specifici limiti e deroghe normative, tenuto conto che il Comune di Labico **HA EVIDENZIATO LE PASSIVITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'ANNO 2012 E FATTO RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO NEL 2013;**

la nota della Direzione anzidetta non fa peraltro alcun cenno alla **DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2016 307/2016/R/IDR**, summenzionata, che conferma l'indirizzo già assunto con precedenti deliberazioni, **conferendo mandato al Direttore del DSID, affinché proceda alla diffida dei gestori che ricadono nelle casistiche indicate al medesimo comma 7.8 e per la definizione di una disciplina di verifica e controllo ulteriore nel caso del perdurare delle situazioni ivi contemplate, ANCHE TENENDO CONTO DI QUANTO PREVISTO DELL'ART. 243-BIS DEL D.LGS. 267/00.**

Peraltro, la reiterazione del mandato conferito al Direttore fa presumere rilevanti problematiche con la quali l'Autorità deve confrontarsi nell'esame di situazioni che richiedono evidentemente valutazioni ulteriori e specifiche rispetto alla normalità dei casi, dovendosi contemperare più esigenze d'ordine giuridico ed economico che impattano sulla gestione degli Enti soggetti a riequilibrio finanziario, in coerenza con norme sopravvenute e specificatamente destinate ad evitare più gravi conseguenze a danno delle Comunità amministrare.

Sempre alla luce di quanto evidenziato dalla Direzione nella più volte richiamata nota, se, come ivi precisato, per il periodo 2016-2019 il Comune è legittimato ad approvare tariffe che , fino all'approvazione da parte dell'Autorità, **assicurino la copertura dei costi di gestione in coerenza con il disposto di cui al succitato art. 243 bis**, appare quanto meno opinabile che per il precedente periodo regolatorio, dette situazioni non assumano alcun rilievo ai fini della regolazione tariffaria in relazione al disposto di cui alla predetta normativa specifica, nella misura in cui il ricorso a tale procedura di riequilibrio sia stata avviata precedentemente, risultando l'Ente soggetto a **REGIME NORMATIVO DEROGATORIO IN FORZA DI UNA NORMA DI LEGGE.**

Stante quanto sopra la nota della Direzione Consumatori, non appare perfettamente in linea con una serie di disposizioni emanate dall'Autorità e presenta altresì elementi di contraddittorietà tra la parte motivata e quella risolutiva.

---

- **VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

Le valutazioni e decisioni dell'Autorità, considerate in combinato disposto, nella loro articolata definizione e in relazione alla loro logica sequenza temporale, fanno ritenere che, ai fini delle regolamentazione della tariffa del servizio idrico, il Comune di Labico debba essere considerato in relazione alla peculiare situazione di fatto e di diritto in cui si trova per essersi avvalso della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sub art. 243 bis del TUEL e con la specificazione ulteriore che tale ricorso è motivato dall'esistenza di **RILEVANTI PASSIVITÀ RICONDUCIBILI ALLA GESTIONE STRAORDINARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.**

Infatti, **LA DETERMINAZIONE DI UNA TARIFFA DIVERSA DA QUELLA PROPOSTA NON CONSENTIREBBE AL COMUNE DI RISPETTARE GLI IMPEGNI ASSUNTI CON IL PREDETTO PIANO.**

D'altra parte se l'Autorità già in passato e più di recente anche a giugno 2016 ha chiaramente evidenziato l'esigenza di una verifica e disciplina specifica per gli enti che si sono avvalsi della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, deve nella fattispecie ipotizzarsi l'applicazione di un regime derogatorio e presumersi che lo stesso non possa valere solo a decorrere dal 2016 ma debba necessariamente estendersi all'intero periodo di valenza del piano di riequilibrio, nel senso che per tutta la durata del piano la tariffa debba garantire la copertura dei costi del servizio idrico integrato coerentemente con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

La tariffa comunicata all'Autorità, (per la quale a tutt'oggi si attende un riscontro – sia esso interlocutorio, nel caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio, sia lo stesso conclusivo), è stata definita tenendo conto degli impegni previsti nel suddetto piano e pertanto in coerenza con la norma del TUEL più volte citata, eliminando il minimo impegnato; tale rideterminazione, in assenza di specifiche disposizioni dell'Autorità che consentano all'Ente di derogare all'attuale sistema tariffario per il periodo 2016-2019, non consentirà di mantenere la doverosa coerenza con il piano di riequilibrio finanziario, costringendo il Comune a prendere i dovuti provvedimenti finalizzati a mantenere l'equilibrio finanziario e la coerenza con il piano anzidetto, nel rispetto di una norma – giova ripeterlo – che legittima l'applicazione di una tariffa volta a coprire la totalità dei costi di gestione del servizio idrico, ordinari e straordinari.

Pertanto, in considerazione dei provvedimenti assunti dal Comune, degli atti emanati dall'Autorità, con particolare riferimento alle considerazioni svolte da quest'ultima in merito alla peculiare situazione degli enti che hanno adottato procedure di riequilibrio finanziario, in uno con la sequela di norme che si sono succedute nel tempo, avendo specifico riguardo **all'art. 243 bis del TUEL** cui il Legislatore riconosce valenza specifica tale da legittimare una deroga ad altre eventuali norme vigenti in materia, e che l'Autorità stessa richiama espressamente più volte nei propri provvedimenti, si ritiene che:

1. in materia di aggiornamento delle tariffe del servizio idrico integrato, sia la normativa specifica del TUEL che le disposizioni assunte dall'AEEGSI riservino un trattamento speciale ai Comuni a rischio di default, ovvero denotanti squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario. L'articolo 243-bis del Tuel prevede infatti, per quanto più interessa in questa sede, che l'ente locale, al fine di assicurare un graduale riequilibrio finanziario nel periodo di durata del piano, possa deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, **ANCHE IN DEROGA A EVENTUALI LIMITAZIONI DISPOSTE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE**, con l'obiettivo di assicurare, mediante i proventi della relativa tariffa, la **COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI** della gestione del servizio rifiuti e **DEL SERVIZIO IDRICO**, con ciò **rafforzando la deroga** generale nel caso trattasi di **SERVIZIO RIFIUTI e SERVIZIO IDRICO**.
2. Ne consegue che se la deroga acclarata dal 243 bis vige nei riguardi di norme aventi forza di legge, deve a maggior ragione valere anche nei riguardi di atti dispositivi che, nella gerarchia delle fonti del diritto, assumono una diversa valenza; nella fattispecie il Comune deve rispettare l'art. 243 bis del TUEL e le disposizioni dell'Autorità in materia di regolazione tariffaria devono consentire all'ente di adempiere a tale obbligo.
3. Il Comune di Labico rientri appieno nella tipologia di enti soggetti a tale specifica disciplina alla luce dei fatti e in forza degli atti e provvedimenti sopra richiamati, con specifico riguardo al Piano di riequilibrio pluriennale decennale approvato dalla Corte dei Conti del Lazio.
4. Il Comune di Labico, che in sede di istruttoria innanzi alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno ha assicurato che le tariffe del servizio idrico garantiscano determinati tassi di copertura per tutta la durata del piano di riequilibrio finanziario, sino a coprire quasi l'intero costo del servizio, non possa e non debba – come peraltro non intende - disattendere gli impegni assunti di fronte alla legge a agli organi superiori di controllo che stanno già monitorando l'andamento del piano stesso.

5. I bilanci dell'Ente risultino e debbano restare coerenti con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, anche con riguardo alle previsioni di copertura delle spese relative al servizio idrico e all'incidenza della tariffa su tale copertura.
6. La tariffa da applicare debba essere coerente con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei Conti, nel quale sono indicati anche i previsti tassi di copertura del servizio idrico integrato con riferimento agli anni ai quali si riferisce il piano stesso
7. **LA TARIFFA IDRICA DEBBA COPRIRE I COSTI ORDINARI E STRAORDINARI DEL SERVIZIO, INSERITI NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO**
8. **UNA TARIFFA CALCOLATA CON IL SISTEMA INDICATO DALLA DIREZIONE CONSUMATORI, METTEREBBE A SERIO RISCHIO IL RISPETTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON IL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO E D'ALTRA PARTE I COSTI DEL SERVIZIO, COMPRESI QUELLI DI NATURA STRAORDINARIA, NON POSSONO NON ENTRARE NEL COMPUTO DELLA SPESA CHE CONCORRE A DETERMINARE LA TARIFFA STESSA, per la quota prevista dal piano con riguardo a ciascuna annualità.**

Nelle suesposte considerazioni sono i motivi per i quali

#### **SI CHIEDE RISPETTOSAMENTE**

a tutela dell'Ente e della Comunità amministrata:

1. di essere assoggettati ad un sistema tariffario derogatorio, per il periodo 2012-2014, anche alla luce delle deliberazioni dell'Autorità concomitanti e sopravvenute rispetto all'adozione della proposta regolatoria trasmessa dal Comune nel 2015;
2. l'applicazione di una tariffa che consenta di coprire i costi del servizio in misura tale da poter ripianare il debito maturato a fronte della **gestione emergenziale degli impianti di depurazione;**
3. l'approvazione della tariffa proposta per il 2015 con la deliberazione della giunta comunale a suo tempo inoltrata, previa eventuale integrazione della documentazione trasmessa, semperchè il comune sia formalmente reso edotto su quali siano i dati, documenti, atti od altri elementi di giudizio di cui l'Autorità abbisogna ai predetti fini;
4. di considerare la necessità di autorizzare, per il periodo 2016-2019, in deroga ai parametri stabiliti da codesta Autorità e nel rispetto della normativa vigente in materia di riequilibrio delle gestioni a rischio default, l'applicazione della tariffa di cui all'unità scheda tecnica, non certo in dispregio dell'Autorità né per prevaricare ruoli, funzioni e poteri alla stessa riservati dalla legge ma bensì per consentire al Comune di rispettare gli impegni previsti nel piano decennale di riequilibrio finanziario, anche con riguardo alle entrate del servizio idrico integrato, tenendo conto che questo Ente non ha ancora provveduto alla cessione degli impianti ad ACEA ATO 2 (con la quale sono in corso trattative per le motivazioni esposte in premessa) e deve comunque conformarsi alle disposizioni sancite dall'art. 243 bis del TUEL, anche con riferimento alla tariffazione del servizio idrico integrato in rapporto ai costi sostenuti e da sostenersi.
5. Una proroga dei termini per l'approvazione dell'aggiornamento tariffario relativo al periodo 2016-2019, anche in relazione alle decisioni che si attendono in merito alla proposta qui allegata e agli esiti del mandato conferito dall'Autorità al Direttore del DSID.

**6. LA PERSONALE E URGENTE AUDIZIONE PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITÀ AI FINI DI UNA PIÙ AMPIA ESPLICAZIONE DI QUANTO SINTETIZZATO CON LA PRESENTE, dichiarando sin d'ora ampia disponibilità in termini di date e orari da Voi fissati.**

Quanto sopra con riserva di adottare, in esito a Vs. riscontro, ogni ulteriore provvedimento che dovesse rendersi necessario e/od opportuno ai fini più volte acclarati, con particolare riguardo all'esigenza di mantenere l'equilibrio finanziario per tutta la durata del piano pluriennale a tutela dell'Ente, nel rispetto degli impegni assunti e soggetti a monitoraggio da parte della Corte dei Conti che è bene qui precisarlo, non si limita ad esprimere un parere sul piano di riequilibrio ma lo approva e ne verifica la puntuale attuazione.

Nell'ottica che precede, in attesa di ottenere una audizione personale e il riscontro da parte della **DIREZIONE SISTEMI IDRICI**, si rappresenta, doverosamente che, sulla base delle motivazioni dianzi esposte, il Comune:

per il **2015**, in carenza di un riscontro dell'Autorità sull'ipotesi regolatoria proposta, in coerenza con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e dell'art. 243 bis del TUEL, ha applicato la tariffe adottate con la deliberazione della giunta comunale in premessa citata;

per il **2016** e anni successivi intenderebbe fatturare con i criteri di cui all'unità proposta tariffaria, salvo modifiche da parte dell'Autorità che consentano in ogni caso il rispetto di quanto esposto al precedente punto, ovvero la coerenza con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

per il **2017** e successive annualità, sino a completamento del periodo di valenza del piano di riequilibrio finanziario, si riserva di chiedere deroghe al sistema tariffario per variare, di anno in anno, previa adozione dei necessari provvedimenti, la tariffa del servizio idrico integrato in rapporto all'esigenza di mantenere la dovuta coerenza con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale in rapporto ai tassi di copertura previsti per ciascuna annualità, riportati in apposita tabella del piano approvato dalla Corte dei Conti.

La presente a parziale rettifica ed integrazione della corrispondenza a tutt'oggi intrattenuta con l'Autorità, anche per quanto concerne l'ipotesi di eventuali conguagli, ipotizzata inizialmente dall'Ente e, ad avviso della Direzione Consumatori, da definirsi in fase di tariffazione 2016, che alla luce del più approfondito esame della materia in rapporto a sopravvenute disposizioni e precisazioni formalizzate dall'Autorità medesima nonché delle argomentazioni qui ampiamente svolte in fatto ed in diritto, si ritiene superata e pertanto non attuabile.

Quanto precede nel fermo convincimento che la comunicazione istituzionale con Codesta Autorità possa sortire esiti favorevoli e condurre al rapido superamento delle problematiche infra evidenziate, nell'ambito di un proficuo e sereno confronto, rispettoso delle funzioni assegnate e dei ruoli ricoperti, con l'intento di evitare qualsiasi forma di contenzioso.

Ai predetti fini si ribadisce l'esigenza di una audizione personale e la più ampia disponibilità da parte della scrivente Amministrazione.

Si rappresenta altresì che per doverosa conoscenza, la presente è trasmessa in copia e scevra da allegati, fatte salve – qualora richieste- eventuali integrazioni, anche alla Corte dei Conti – Sezione Lazio, al Ministero dell'Interno e al Revisore dei Conti.

Si precisa da ultimo, ma non certo in ordine di importanza, che trattandosi di varie, complesse e articolate problematiche afferenti sia il settore politico-istituzionale che la sfera gestionale e nell'ambito di quest'ultima, diverse aree organizzative del Comune di Labico, la presente viene correttamente e doverosamente sottoscritta dai soggetti che legittimamente rappresentano i predetti ambiti, ciascuno per quanto di specifica competenza.

Nel ringraziare sin d'ora per il sicuro interessamento ed assicurando il massimo supporto collaborativo, si auspica un positivo riscontro, restando a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, atto ed elemento integrativo di giudizio.

*Nell'attesa è gradito porgere i più cordiali saluti*

Per quanto di specifica competenza



**IL SINDACO**  
Alfredo Galli

**IL VICE SINDACO**  
**ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI**  
Giovanni Scaccia

**L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE**  
avv. Grazia Tassiello

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO III°**  
**(AMBIENTE - RETI TECNOLOGICHE)**

Arch. Ercole Lupi

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO II°**  
**(SERVIZIO FINANZIARIO)**  
dott. Francesco Laudoni

ELENCO ALLEGATI:

1. ipotesi tariffaria per il 2016-2019
2. deliberazione del C.C. n 29 del 27/12/2012 relativa all'attestazione delle passività derivanti dalla gestione emergenziale dei depuratori comunali
3. deliberazione n. 28 del 27/12/2013 di attivazione procedure ex art. 243 bis del TUEL
4. **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N 2 DEL 17/03/2014, N. 4 DEL 07/05/2014 E N. 30 DEL 22/12/2014 DI APPROVAZIONE E INTEGRAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DECENNALE ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 243 BIS E SEGUENTI DEL TUEL**
5. **piano di riequilibrio finanziario pluriennale**
6. deliberazione del C.C. n. 25 del 27/11/2014 di riconoscimento alcuni debiti fuori bilancio derivanti dalla gestione straordinaria del trasporto e smaltimento liquami;
7. **DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI 195/2015/PRSP CON LA QUALE È STATO APPROVATO IL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO**
8. **relazione del Revisore dei Conti** dott. Roberto Celenza, sul piano di riequilibrio finanziario relativa al primo semestre di attuazione del piano stesso
9. **delibera** di Giunta Comunale **n. 34 del 26/06/2015**
10. **lettera prot. 3697/2015** inviata all'Autorità con richiesta approvazione nuova regolazione tariffaria
11. **lettera prot. 6155/2015** inoltrata all'Autorità di sollecito riscontro alla precedente nota prot. 4219/2015
12. **nota prot. 3479/2016**, con la quale, anche alla luce delle deliberazioni dell'Autorità si ribadisce che il Comune ha approvato il piano di riequilibrio finanziario sub art. 243 bis del TUEL
13. **nota dell'ACEA ATO 2 prot 194-16**
14. **nota Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati prot. 22413- 03/08/2016**
15. **fattura emessa per l'esercizio 2015 ( nel 2016 non si è provveduto ancora alla fatturazione)**
16. **riscontro al reclamo del segnalante B. P. prot. comunale 4233 del 10 agosto 2015**
17. **precedente riscontro alla Direzione Consumatori prot 4219/2015**